



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2011 (07.06)  
(OR. en)**

**10615/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0140 (CNS)**

---

**SOC 433  
JAI 352  
MI 276**

## **RELAZIONE**

---

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO

---

n. doc. prec.: 10369/11 SOC 416 JAI 337 MI 269

n. prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale  
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

### **I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente nel settore<sup>1</sup>, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame generale sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare mentre CY e PL riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009<sup>2</sup>. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

## II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA UNGHERESE

Il 6 dicembre 2010<sup>3</sup> il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati sotto la presidenza belga e il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza ungherese<sup>4</sup> avviando un'analisi approfondita delle disposizioni riguardanti le *soluzioni ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità*.

Il gruppo ha esaminato un questionario<sup>5</sup> incentrandosi sulla legislazione nazionale e cercando come precisare la formulazione del progetto di direttiva.

Sulla base della discussione e delle risposte scritte ricevute, la presidenza ha preparato una serie di proposte redazionali<sup>6</sup> intese, in particolare, a chiarire il significato del concetto di soluzioni ragionevoli affinché sia reattivo e possa includere di aggiustare le condizioni alle quali un servizio è fornito, adattare le misure e le procedure consuete del fornitore e fornire assistenza specifica (considerando da 20 bis a 20 bis bis).

---

<sup>2</sup> V. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). Il nuovo relatore del PE è Raúl Romeva I Rueda (ES, Verts/ALE).

<sup>3</sup> Doc. 16335/10.

<sup>4</sup> Il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato la proposta il 25 marzo e il 17 maggio.

<sup>5</sup> 7297/11.

<sup>6</sup> 9412/11.

Nelle proposte redazionali, la presidenza ha tentato anche di indicare chiaramente lo scopo delle soluzioni ragionevoli nonché l'avvertimento che esse non costituiscano un onere sproporzionato o eccessivo (articolo 4 bis).

La presidenza ha altresì tentato di affinare i criteri per determinare se le misure che sono necessarie per fornire soluzioni ragionevoli impongano un onere sproporzionato, aggiungendo o precisando taluni elementi dell'articolo 4 ter e del considerando 20 ter, compreso quanto segue:

- la natura dell'organizzazione o dell'impresa;
- il beneficio stimato delle soluzioni ragionevoli fornite e l'impatto discriminatorio della mancanza di tale soluzione;
- la frequenza e la durata di uso dei beni o servizi pertinenti (o la durata della relazione tra un fornitore di servizi e un cliente, per esempio, nel contesto degli alloggi); nonché
- la sicurezza e la fattibilità delle misure in questione.

Numerose delegazioni hanno accolto favorevolmente le proposte redazionali della presidenza in quanto vanno nella giusta direzione, tuttavia sono necessarie ulteriori discussioni sugli aspetti suddetti relativi alle soluzioni ragionevoli nonché sui seguenti punti:

- il nesso tra la definizione di soluzioni ragionevoli e il campo di applicazione della direttiva;

- i limiti opportuni dell'obbligo di fornire soluzioni ragionevoli, compreso nel contesto degli alloggi; nonché
- l'interazione tra le disposizioni contenute nella direttiva proposta e norme settoriali più specifiche stabilite a livello UE o nel diritto nazionale.

### **III. QUESTIONI IN SOSPESO NON DISCUSSE DURANTE LA PRESIDENZA UNGHERESE**

Occorre discutere ancora una serie di questioni in sospeso, tra cui le seguenti:

- suddivisione delle competenze, portata generale e sussidiarietà;
- disposizioni sulla disabilità in generale;
- calendario di attuazione;
- certezza del diritto nell'intera direttiva nonché
- altre questioni<sup>7</sup>.

### **IV. CONCLUSIONE**

Pur essendo stati compiuti notevoli progressi sotto la presidenza ungherese nel tentativo di chiarire le disposizioni riguardanti le *soluzioni ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità*, risulta evidente che un profondo lavoro sulla proposta è ancora necessario. Si invita il Comitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio EPSCO del 17 giugno 2011.

---

<sup>7</sup> Le posizioni delle delegazioni figurano in modo più dettagliato nei docc. 11900/10, 13972/10 + COR 1, 16005/10 and 10369/1/11 REV 1.